

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DETERMINAZIONE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO S.C. RISORSE UMANE

N. 158 del 21/04/2020

assunta per Delega del Direttore Generale dell'ASST Valle Olona ed in conformità alla
deliberazione n. 719 del 12.6.2019

OGGETTO:

**ISTANZA ASPETTATIVA SENZA ASSEgni DEL DIPENDENTE A.S. –
COMPARTO - A TEMPO INDETERMINATO.**

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Richiamati i contenuti dell'art. 12, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Sanità del 20.9.2001 in materia di "Aspettativa" per esigenze di famiglia e del D.Lgs 151 del 26.03.2001 e s.m.i. in materia di "Tutela e sostegno della maternità";

Preso atto dell'istanza di aspettativa presentata dal dipendente A.S. – Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di laboratorio biomedico (categoria D) – a tempo indeterminato assegnato al P.O. di Gallarate, ai sensi della normativa sopra richiamata per il periodo dal 31.03.2020 al 12.06.2020 compreso;

Atteso che il succitato dipendente ha fruito dal 02.05.2019 e fino a tutto il 30.03.2020 dell'astensione obbligatoria e facoltativa retribuita per maternità ai sensi della normativa vigente;

Preso atto, altresì, di quanto previsto dal comma 5 del succitato art. 12 del CCNL 20.09.2001 che, nello specifico, recita che "Qualora l'aspettativa per motivi personali venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettera a) e b) della Legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti";

Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega conseguente;

D E T E R M I N A

1° - per le motivazioni tutte esplicitate in premessa, di prendere atto dell'istanza di aspettativa presentata ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 20.09.2001 da parte del dipendente A.S. – Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di laboratorio biomedico (categoria D) – a tempo indeterminato assegnato al P.O. di Gallarate e di concedere allo stesso un periodo di aspettativa senza retribuzione - ai sensi dell'art. 12, comma 1, del CCNLI del Comparto Sanità del 20.9.2001 e del D.Lgs 151 del 26.03.2001 e s.m.i. in materia di "Tutela e sostegno della maternità" - a far data dal 31.03.2020 e sino a tutto il 12.06.2020;

2° - di precisare che il periodo di aspettativa di cui sopra non dà diritto ad alcuna retribuzione e non è computato ai fini dell'anzianità di servizio ma che, ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del CCNLI 20.09.01, è utile ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, c. 40, lett. a) e b) della Legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

3° - di dare comunicazione dei contenuti del presente provvedimento al dipendente interessato, al Direttore S.C. SITRA, al Responsabile SITRA di assegnazione e ai competenti uffici;

4° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO S.C. RISORSE UMANE
(Dr.ssa Sabrina Sala)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.